

SETTORE AMBIENTE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3178/ GEN

N. 207/SA

Data 18/07/05

Oggetto: D.Lgs. 22/97- art. 28. Ditta ECOCONSUL Srl con sede legale nel comune di Folignano (AP) via Ivrea,13/A - Volturazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito nel comune di Ascoli Piceno, strada provinciale di Venagrande di cui alla determinazione dirigenziale n. 5564/GEN del 11/11/2003 e s.m.i. già intestata alla Ditta ECONSUL di Tonino Latini.

Tipologia: **Altro**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n.22 del 5/2/1997 recante "Attuazione delle direttive CEE n. 91/156 sui rifiuti, n. 91/689 sui rifiuti pericolosi e n. 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi";

Viste le disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, emanate dal Comitato interministeriale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto stesso, con deliberazione 27/7/1984;

Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", relativo ai provvedimenti conseguenti all'entrata in vigore della decisione della commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 riguardante le modifiche introdotte, dal 1° gennaio 2002, nella classificazione dei rifiuti;

Vista la legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 recante "Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" ed in particolare il comma 2 dell' art. 4 che recita: " Sono delegate alle province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti..."

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 recante "Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente ed infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa" ed in particolare l'art. 50, comma 1, che dispone quanto segue: "Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui agli articoli 27,28 e 29 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22...";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 3 aprile 2002, recante "Leggi regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate" la quale stabilisce che a far data dal 4 aprile 2002 decorre il conferimento alle Province delle funzioni di cui alle leggi regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999, che non sono state oggetto di precedente conferimento;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 166 del 9 maggio 2002, avente per oggetto: "Presenza in carico delle funzioni trasferite dalla Regione Marche in data 4/4/2002. Modifica della struttura organizzativa dell'Ente e variazione della dotazione organica complessiva".

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 226 del 17/6/2002 recante "Composizione e funzionamento della conferenza di cui all'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Procedure per l'approvazione dei progetti e per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 206 del 6 giugno 2002 avente ad oggetto "...Recepimento della Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti" - Approvazione atto di indirizzo.";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 5564/GEN del 11/11/2003 con la quale si è provveduto a rinnovare per anni cinque l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui trattasi;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 4240/GEN del 13/9/2004 con la quale è stata integrata e modificata l'autorizzazione provinciale di cui alla determinazione dirigenziale sopra richiamata;

Vista l'istanza datata 14/6/2005 (assunta al prot. n. 7679/S1E del 15/6/2005), con la quale l'Impresa in oggetto ha chiesto la volturazione della summenzionata autorizzazione provinciale n. 5564/GEN del 11/11/2003 intestata alla Ditta ECOCONSUL di TONINO LATINI a favore della Ditta ECOCONSUL Srl, corredata della documentazione costituita dai seguenti elaborati:

- Atto costitutivo della società ECOCONSUL Srl (repertorio n. 2277 – raccolta n. 828) a rogito del Notaio D.ssa Marianna Calabrese;
- Documentazione attestante la disponibilità dell'area;
- Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico dell'impianto.

Considerato che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

1. Di **volturare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla **Ditta ECOCONSUL Srl** con sede legale nel comune di Folignano (AP), via Ivrea13/A, [Amministratore unico e responsabile tecnico: Latini Tonino nato a Montegallo (AP) il 30/7/1965 e residente nel comune di Folignano (AP), in via S. Benedetto,15] a far data dall'emanazione del presente atto, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito nel comune di Ascoli Piceno, in strada provinciale di Venagrande di cui alla determinazione dirigenziale n. 5564/GEN del 11/11/2003 e successive modifiche ed integrazioni già intestata alla ditta ECOCONSUL di TONINO LATINI.
2. Le tipologie di **rifiuti speciali pericolosi** ammissibili presso l'impianto di cui trattasi, sono quelle indicate nella tabella seguente:

CODICI CER	DESCRIZIONE RIFIUTI PERICOLOSI
080111	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080115	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080119	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080121	Residui di vernici o di sverniciatori
080312	Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose
080314	Fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose

080316	Residui di soluzioni chimiche per incisione
110113	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
130506	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130701	Olio combustibile e carburante diesel
130703	Altri carburanti (comprese le miscele)
130801	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
130802	Altre emulsioni
140605	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
150110	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti
150202	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
160107	Filtri dell'olio
160708	Rifiuti contenenti olio
170503	Terra e rocce contenenti sostanze pericolose
170605	Materiali da costruzione contenenti amianto
190207	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione
190810	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 190809

3. Le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi ammissibili presso l'impianto di cui trattasi, sono quelle indicate nella tabella seguente:

CODICI CER	DESCRIZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI
080112	Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080315	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
120102	Polveri e articolato di materiali ferrosi
120104	Polveri e articolato di materiali non ferrosi
150102	Imballaggi in plastica
150104	Imballaggi metallici
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160112	Pastiglie freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
190809	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
190899	Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi pozzetti autolavaggio)
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191203	Metalli non ferrosi

4. Si da atto che risultano aggiornati i codici C.E.R. corrispondenti all'elenco di cui alla Decisione 2000/532/CE, sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'ambiente.
5. La quantità massima stoccabile complessiva di rifiuti speciali pericolosi presso l'impianto di cui trattasi è di **50 (cinquanta) tonnellate**

6. La quantità massima stoccabile complessiva di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di cui trattasi è di **25 (venticinque) tonnellate (in particolare per il codice CER 160112 il quantitativo massimo è di 6 tonnellate)**;
7. I rifiuti pericolosi devono essere stoccati separatamente dai rifiuti non pericolosi, in apposite aree all'interno del fabbricato così come individuate negli elaborati grafici di cui al progetto approvato con DGR n. 2735 del 9/11/1998;
8. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere poste completamente al chiuso, all'interno del capannone, al riparo dalle precipitazioni meteoriche;
9. Perimetralmente alle singole aree adibite allo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti, i muretti di divisione dovranno garantire la non miscibilità tra eventuali sversamenti o gocciolamenti di liquidi provenienti dai rifiuti pericolosi e non pericolosi;
10. I rifiuti devono essere stoccati in idonei ed efficienti contenitori mobili, con specifici requisiti di inerzia chimica in base alla tipologia di rifiuto contenuto, nonché posti su pavimentazione in cemento armato impermeabile;
11. I rifiuti avviati al deposito preliminare (D15) individuati dal codice CER come voci a specchio, devono essere caratterizzati da apposita certificazione chimico-fisica da effettuarsi al primo conferimento di ogni produttore e ogni qual volta cambino le materie prime e/o si modifichi il ciclo di lavorazione;
12. Gli eventuali sversamenti accidentali dovranno essere convogliati in una apposita vasca di raccolta, il cui contenuto, a sua volta, dovrà essere inviato ad un idoneo impianto di trattamento;
13. Le vie di fuga del personale addetto dovranno essere sempre mantenute libere da ogni sorta di materiale; gli addetti all'impianto, inoltre, dovranno essere costantemente informati sui potenziali rischi derivanti dall'attività svolta, nonché sulle procedure da adottare in caso di emergenza;
14. I rifiuti devono essere conferiti successivamente esclusivamente ad impianti di smaltimento finale e/o trattamento regolarmente autorizzati e non ad altri centri di deposito preliminare (D15). È altresì vietato ricevere rifiuti provenienti da altri centri di deposito preliminare (D15) o che siano il risultato di mere operazioni di intermediazione commerciale successive alla raccolta dei rifiuti stessi. Il periodo di deposito preliminare (D15) delle singole partite dei rifiuti non deve superare i 12 (dodici) mesi;
15. I recipienti, fissi e mobili, comprese vasche e bacini destinati a contenere, anche in situazione di emergenza, i rifiuti devono possedere adeguati requisiti in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere depositati separatamente in modo che non possano venire a contatto tra di loro. Tale precauzione va garantita anche per i rifiuti liquidi e/o semiliquidi; a tal fine, nei bacini di contenimento ad essi destinati non deve essere possibile lo sversamento accidentale di liquidi che possano reagire fra loro creando pericolo per la salute e/o l'ambiente. I rifiuti depositati in fusti (liquidi, semiliquidi e solidi) non dovranno superare in altezza le due file sovrapposte, mentre in larghezza dovranno permettere il passaggio per un'agevole movimentazione e per una loro ispezionabilità, condizione quest'ultima da garantirsi per qualsiasi tipo di contenitore utilizzato. È in ogni caso vietato il deposito preliminare (D15) di rifiuti in cumuli.
16. Gli eventuali serbatoi destinati a contenere rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.
17. I recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

In particolare tutti i tipi di contenitore utilizzati per il deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali nelle aree esterne (fusti in ferro, big bags, fustini, sacchi in polietilene, containers ecc.) dovranno essere a tenuta, mantenuti in ottimale stato di conservazione e in grado di resistere alle azioni meteoriche, onde evitare qualsiasi dilavamento e/o dispersione nell'ambiente.

18. Il centro di deposito preliminare (D15) deve essere dotato di idoneo impianto antincendio, nonché di dispositivi mobili (almeno quattro estintori), ubicati in posizioni di immediato accesso, opportunamente segnalati con tabelle conformi alle disposizioni di legge;
19. Ogni attività di triturazione tendente a modificare lo stato chimico-fisico dei rifiuti in deposito preliminare (D15) è vietata. Salvo specifica autorizzazione, è vietata ogni attività di miscelazione dei rifiuti depositati aventi diverso codice tendente a modificare lo stato chimico fisico del rifiuto, nonché qualsiasi separazione della componente liquida da quella solida del rifiuto. È altresì vietata la miscelazione di rifiuti smaltibili in impianti aventi caratteristiche diverse. L'effettuazione di operazioni di travaso (purché non comportanti modificazione dello stato chimico fisico dei rifiuti) in contenitori diversi da quelli utilizzati per la raccolta deve essere effettuata in apposita area, idonea allo scopo, in grado di garantire condizioni di sicurezza all'ambiente ed alle persone.
20. Allo scopo di rendere nota, durante il deposito preliminare (D15) provvisorio la natura, lo stato chimico fisico, l'origine e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente segnati con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
21. Le caratteristiche dei sistemi di contenimento e delle opere di protezione contro il dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
22. Dovranno essere adottate idonee garanzie tecniche per impedire l'accesso a persone non autorizzate od animali.
23. La movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
24. I rifiuti dovranno essere distinti per tipologia in funzione delle future destinazioni;
25. La ditta è tenuta a comunicare semestralmente a questa Provincia, l'elenco dei siti di smaltimento utilizzati con a fianco di ciascuno le esatte tipologie e quantità dei rifiuti smaltiti distinguendo per tipologia di rifiuto, l'elenco dei produttori che hanno consegnato rifiuti al centro di stoccaggio.
26. Di vincolare l'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) al rispetto delle indicazioni tecniche di cui al progetto approvato con deliberazione di G.R. n. 2735 del 9/11/1998 e al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
27. Che tutte le condizioni, in quanto applicabili, previste dal D.lgs. n. 22/97 e dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27.7.84, nonché quelle della L.R. n. 28/99, si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione;
28. Di trasmettere originale e copia del presente provvedimento dirigenziale al segretario generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto Provinciale;
29. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

RAMMENTA

- **L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 rilasciata con il presente atto, ha validità fino alla data dell' 11 novembre 2008;**
- Presso la sede dell'impianto autorizzato dovrà essere tenuto, un apposito registro di carico e scarico, conforme a quanto previsto dall'art. 12, del D.lgs. n. 22/97, e dall'art. 4, comma 3, del D. M. n. 145 dell'1/4/1998, con fogli numerati e debitamente vidimati dall'Ufficio del Registro. In esso dovranno essere

riportati tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti che saranno conservati insieme col predetto registro nel quale annotare, esclusivamente, i movimenti dei rifiuti autorizzati con il presente atto.

- Il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro.
- E' vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto.
- Che in base a quanto disposto dall'articolo 3.3.3, punto 1, del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 15 dicembre 1999, **il responsabile dell'impianto in oggetto è tenuto a comunicare a questa Provincia, ogni sei mesi** (entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno), **il riepilogo dei rifiuti in ingresso per provenienza** sulla base del modulo predisposto ed approvato dalla Regione Marche con delibera di Giunta n. 3053 del 19/12/2001;
- L'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato e previa presentazione di domanda in carta legale, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, indirizzata all'Amministrazione Provinciale almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata della prescritta documentazione.
- La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché l'adozione, da parte di questa Amministrazione Provinciale, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 28, comma 4, del medesimo decreto.
- L'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria.
- Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.
- Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991.

INFORMA

- L'efficacia della presente autorizzazione è condizionata alla presentazione da parte del soggetto autorizzato, **entro 60 giorni dalla data di ritiro della presente**, di idonea garanzia finanziaria per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento svolta. Tale garanzia è determinata nella misura di **€ 232.405 (€77.468 + €154.937)** e deve essere costituita, a scelta dell'interessato - per la durata dell'autorizzazione - in una delle seguenti forme:
- a) pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
 - b) deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
 - c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.

Gli atti di fidejussione devono essere rilasciati:

- per la fidejussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12.3.1936 n. 375;




- per la polizza fidejussoria, dalle società assicurative autorizzate ai sensi della legge 10.6.1982 n. 348 e del D.M. 18.3.1983 e successive modificazioni ed integrazioni.
- La suddetta garanzia deve essere presentata in triplice copia e può essere svincolata previo nulla osta da parte della Provincia.
- In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia, la stessa garanzia dovrà essere ricostituita, sempre che vi sia la continuazione dell'attività, nella stessa entità stabilita ai precedente punti.

47/000/01

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Luigi Francesco Montanini)




Il Dirigente
(FAUSTI DOTT. ROBERTO)



DDM/ddm

La presente determinazione dirigenziale si compone di n. OTTO pagine, di cui n. ZERO di allegati, che formano parte integrante della stessa.


Il Dirigente
(FAUSTI DOTT. ROBERTO)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia
dal..... e vi è rimasta per 10 giorni consecutivi.

Li;

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
(DOTT. GIAMPAOLO E. PAOLETTI)
.....